

I COMPARTI MARITTIMO E PORTUALE

L'attività di controllo e vigilanza nei comparti marittimo e portuale:
I rapporti tra gli enti di controllo

FIRENZE 07.10.2022

Azienda sanitaria locale

Art 3 c.2: nei riguardi (...) dei mezzi di trasporto aerei e marittimi le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive *particolari esigenze connesse al servizio espletato* (...). Con decreti (...) si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,

Articolo 13 - Vigilanza

81/08

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, *dall'Ispettorato nazionale del lavoro (...)*

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale (...)

4. (...) A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo

- **D.Lgs 271/99**: si applica ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili(...) e da pesca (...)
- **D.Lgs 272/99**: si applica alle operazioni ed ai servizi portuali (...)
 - Art.1 c.2 – per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del 81/08
- **D.Lgs 298/99**: le disposizioni del D.Lgs n.626/94, e s.m.i, del D.Lgs n. 271/99, nonché della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore (...), fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.

Autonomia del 271

Collegamento del 272 all'81

Autonomia ma collegamento
del 298 a 271 e 81

QUADRO NORMATIVO

- L. 84/94 (D.Lgs 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.)
L. 24/12/07 n. 247 (aggiornamento)

Autorità di Sistema Portuale:

Safety portuale (art. 24 c.2 bis)
Vig. e Controllo (Pol. Amm.)

- indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali

L. 84/94 Art 24. *Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro*

Comma 2-*bis*. Ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della sanità, spettano alle Autorità portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.


AdSP 2

- affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali
- coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
- **amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;**
- promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali;

Datore di Lavoro ?

- del Mare Ligure occidentale (Porti di Genova, Savona e Vado Ligure);
- del Mare Ligure orientale (porti di La Spezia e Marina di Carrara);
- del Mar Tirreno settentrionale (Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo);
- del Mar Tirreno centro-settentrionale (Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta);
- del Mar Tirreno centrale (Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia);
- dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto (Porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria);
- del Mare di Sardegna (Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale));
- del Mare di Sicilia occidentale (Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani);
- del Mare di Sicilia orientale (Porti di Augusta e Catania);
- del Mare Adriatico meridionale (Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli);
- del Mare Ionio (porto di Taranto);
- del Mare Adriatico centrale (Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona);
- del Mare Adriatico centro-settentrionale (Porto di Ravenna);
- del Mare Adriatico settentrionale (Porti di Venezia e Chioggia);
- del Mare Adriatico orientale (Porto di Trieste);

AdSP 3 Organizzazione



QUADRO NORMATIVO

Autorità Marittima:

Polizia marittima: vengono svolte attività di polizia tecnico-amministrativa marittima, comprendenti la disciplina della navigazione e la regolamentazione di tutti gli eventi che si verificano negli spazi marittimi soggetti alla sovranità statale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi, la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi (sommario e formale), i collaudi e le ispezioni periodiche dei depositi costieri e di altri impianti potenzialmente pericolosi

Direttore Marittimo è **un contrammiraglio o capitano di vascello del corpo delle capitanerie di porto**; l'ufficio dove risiede il direttore marittimo si chiama Direzione Marittima e la zona riguarda la sua competenza territoriale.

Ordinanze – regolamenti

AM2

- esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso;
- svolge, in regime di avvalimento, le attività ad esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- svolge la funzione generale di Autorità marittima ai sensi del Codice della Navigazione;
- attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR 28 settembre 1994, n. 662, e' competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del Codice della Navigazione, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del Codice della Navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali.

AM 3

- comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorita' di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
- polizia nei porti e in corso di navigazione;
- sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del Codice della Navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto Codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale;
- demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa;
- personale marittimo;
- regime amministrativo della nave;
- diporto nautico;
- soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;
- Autorita' portuale nei porti dove non istituita;

AM 4

- servizi tecnico - nautici;
- sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed esercizio delle potestà organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi;
- attività ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche;
- indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilità in linea con la previsione del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché ai sensi del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
- responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi;
- altre materie previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.

Codice dell'ordinamento militare

- esercita l'attività di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.);
- presta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 25, nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare;
- concorre nell'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- concorre nell'attività di contrasto all'immigrazione illegale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi;
- attua le competenze ad esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare.

AM 5


PSC

Gli Ispettori di PSC afferiscono all'ufficio Sicurezza della Navigazione

Convenzioni internazionali - accordi denominati MOU (Memorandum of Understanding) con cui si è sviluppata una procedura, denominata Port State Control (PSC), che impone alla Autorità Marittime dei paesi consorziati di effettuare ispezioni ad una percentuale di navi di qualsiasi bandiera che fanno scalo nei porti italiani, al fine di verificare, tra l'altro, le condizioni tecniche della nave che in tutti i loro aspetti incidono sulla sicurezza della navigazione.

Tali controlli, sono rivolti a contrastare il fenomeno delle cosiddette navi sub-standard, cioè le navi che non rispettano le condizioni minime di sicurezza previste dalla Convenzione sulla Salvaguardia della Vita umana in mare (SOLAS) concernenti la struttura degli scafi, il funzionamento dei motori, i criteri di galleggiabilità e stabilità, le condizioni di igiene ed abitabilità degli alloggi e così via.

Organizzazione




QUADRO NORMATIVO — DPR 620/80 — DM 2/5/85

Sanità Marittima (USMAF-SASN):

- Esercita attività di vigilanza transfrontaliera, su viaggiatori e mezzi di trasporto, su prodotti di rilevanza sanitaria
- Costituisce centri di profilassi per viaggiatori internazionali, somministrano inoltre le vaccinazioni internazionali obbligatorie (attualmente, la sola vaccinazione contro la febbre gialla) o raccomandate per viaggi all'estero
- Svolge attività volte alla verifica del rispetto della normativa nazionale circa le condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza, inclusa la dotazione di medicinali e materiale di medicazione, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, rilasciando le relative certificazioni.

- Svolge anche funzioni certificatorie e medico-legali, la principale di queste consiste nell'accertamento dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento di determinati lavori e mansioni nel settore marittimo e portuale e l'iscrizione nei relativi registri professionali
- Costituisce sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie. Attraverso il personale tecnico che vi opera, è la prima struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario.
- Certificazione casse acqua
- Cassetta medicinali
- Esenzione della sanificazioni

Organizzazione USMAF



In ambito portuale è imprescindibile il coordinamento tra enti

Articolo 13 - Vigilanza

In attesa del complessivo riordino (...), restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale (...).

...segue

COMMA 4 La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

Quale ipotesi di lavoro ?

...torniamo alle norme di riferimento (marittimi)

D.Lgs 271/99 – coordinamento tra Enti:

- *Art. 2 Campo di applicazione*

Le norme del presente decreto si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unita' mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonche' alle navi o unita' mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unita' veloci e alle piattaforme mobili.

- *Art. 28 Vigilanza*

1. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unita' di cui all'articolo 2, e' di competenza dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i). **AM - ASL - USMAF**

- *Art. 31 Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni*

1. Con decreto del Direttore marittimo sono istituite le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo (...) cosi' composte:

- a) l'ufficiale responsabile della sezione sicurezza della navigazione, della Capitaneria di Porto territorialmente competente in relazione al luogo in cui la nave effettua la visita;
- b) il medico di porto, o medico designato dall'Ufficio di sanita' marittima competente per territorio;
- c) un rappresentante della Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;

(...)

...torniamo alle norme di riferimento (portuali)

D.Lgs 272/99 – coordinamento tra Enti:

- *Art. 7 Comitato di igiene e sicurezza del lavoro*

1. In sede locale l'Autorita' puo' istituire comitati di sicurezza e igiene del lavoro presieduti dall'Autorita' stessa, con la partecipazione di un rappresentante dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, e composti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.

- *Art. 22 Sosta nelle aree portuali di merci pericolose*

1. L'Autorita', sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalita' relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso.

- *Art. 23 Sostanze radioattive*

1. Il datore di lavoro deve assicurarsi che la movimentazione o la manipolazione ed il deposito di colli contenenti sostanze radioattive siano effettuati per il tempo strettamente necessario secondo le modalita' individuate dall'Autorita' sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente.